



## Provincia di Modena

Area Amministrativa  
Personale e Sistemi informativi e telematica  
Contabilità del personale e Selezioni

### Determinazione numero 687 del 14/05/2021

**OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI DIRIGENTE TECNICO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI. PRECISAZIONE REQUISITI PER L'AMMISSIONE..**

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Con Determinazione dirigenziale dell'Area Amministrativa n.553 del 19/04/2021 è stato approvato l'avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.1 posto di DIRIGENTE TECNICO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione sono aperti dal 20 aprile 2021 al 20 maggio 2021 e del suddetto avviso è stata data pubblicazione e diffusione in conformità a quanto previsto dalle norme regolamentari vigenti in materia.

L'avviso pubblicato non contiene il diario delle prove concorsuali, ma rimanda per tutte le comunicazioni di carattere generale (ammissione candidati, nomina Commissione, comunicazione ai candidati, calendario delle prove, esiti prove, graduatoria provvisoria e definitiva etc.) relative alla selezione alla pubblicazione esclusiva sul sito internet istituzionale della Provincia di Modena [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) – La Provincia informa- sezione Concorsi e selezioni.

In particolare, con riferimento al diario delle prove selettive prevede che esso venga pubblicato esclusivamente sul sito web istituzionale della Provincia di Modena [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) – La Provincia informa- sezione Concorsi e selezioni e/o attraverso la piattaforma digitale e che la comunicazione riguardante la convocazione della prima prova scritta venga pubblicata almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della prova stessa, e le comunicazioni relative alle successive prove vengano pubblicate almeno venti giorni prima del loro rispettivo svolgimento.

Con Determinazione dirigenziale n. 585 del 26/04/2021 si provvedeva, in considerazione delle esigenze di celerità nell'espletamento della procedura concorsuale in oggetto, dettate dalla necessità di dare attuazione alla riorganizzazione dell'Ente con decorrenza presumibilmente dal 01/06/2021 all'integrazione dell'avviso relativo alla selezione pubblica in oggetto approvato con la determinazione n. 553/2021 con l'indicazione del diario delle Prove.

In particolare si prevedeva che ai candidati a cui non sia stata espressamente comunicata l'esclusione dalla partecipazione al bando, devono ritenersi convocati sin d'ora a sostenere le prove:

PRIMA prova scritta mercoledì 26/05/2021  
SECONDA prova scritta martedì 01/06/2021

Con la medesima determinazione si dava atto inoltre che:

- orari, luoghi e modalità di espletamento delle prove saranno pubblicati esclusivamente sul sito web istituzionale della Provincia di Modena [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) – La Provincia informazione Concorsi e selezioni e/o attraverso la piattaforma digitale;

- con la stessa modalità verranno comunicate tutte le comunicazioni riguardanti lo svolgimento della procedura selettiva, compresa la facoltà dell'Amministrazione, tenuto conto, anche dei provvedimenti normativi a carattere emergenziale adottati dalle autorità competenti di contrasto alla diffusione della pandemia da COVID-19, di prevedere che le prove selettive si svolgano in modalità decentrata tramite l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e/o in videoconferenza;

- che i termini di pubblicazione dell'avviso rimangono inalterati e che pertanto, il termine perentorio per l'inoltro della domanda di partecipazione è le ore 12:00 del 20/05/2021;

La determinazione dirigenziale n.585 del 26/04/2021 veniva pubblicata in pari data sul sito web istituzionale della Provincia di Modena [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) – La Provincia informazione Concorsi e selezioni nella pagina relativa alla selezione e, si provvedeva ad inviare comunicazione personale a mezzo pec, ai candidati che alla data di approvazione della stessa avevano già inoltrato la propria domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

L'avviso pubblico approvato prevede quali requisiti per l'ammissione alla selezione e per la successiva eventuale assunzione i seguenti requisiti di studio e professionali:

a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguito presso Università o altro Istituto universitario statale o legalmente riconosciuto o altro diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, dichiarato equiparato (DD.MM. 9/7/2009 e ss.mm.ii.) o equipollente, ai fini dei pubblici concorsi, a uno o più dei titoli di studio sotto indicati:

- DIPLOMA DI LAUREA (DL) in Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria edile -Architettura, Architettura, Ingegneria per l'ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale e urbanistica, Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, Urbanistica.

- LAUREA SPECIALISTICA (D.M. 509/99) 28/S Ingegneria civile, 38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio, 3/S Architettura del paesaggio, 4/S Architettura e ingegneria edile, 54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale.

- LAUREA MAGISTRALE (D.M. 270/04) appartenente alle classi: LM-23 Ingegneria civile, LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio, LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

b) possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e il possesso di almeno uno fra i requisiti professionali indicati alla lettera c) del paragrafo requisiti di studio e professionali

Essendo pervenuta una richiesta di informazioni in merito ai requisiti di studio e professionali per l'ammissione alla selezione in oggetto, e in particolare se sia ammessa la possibilità di partecipare alla procedura concorsuale in oggetto con la Laurea di I livello (triennale) si evidenzia che:

L'art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001 riguardante l'accesso alla qualifica dirigenziale nell'ambito delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, prevedendo due distinti meccanismi di selezione (concorso e corso concorso selettivo bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione) al comma 2 dispone che "Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno

cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche - per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea"; al successivo comma 3 prevede che "Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse";

Come evidenziato anche recentemente dalla Cassazione Civile con ordinanza n.19617/2020 il Legislatore, con riferimento al meccanismo di reclutamento e di selezione dei dirigenti "*...quanto ai titoli di studio, ha fatto riferimento, anche nel corpo della medesima disposizione alla laurea ovvero al diploma di laurea o al diploma di specializzazione o alla laurea specialistica ovvero al dottorato di ricerca o anche ad altro titolo universitario senza alcuna ulteriore specificazione*"; utilizzando "*...i termini "laurea" e "diploma di laurea", in modo generico ed indistinto e senza riferimento e senza confronto alcuno alle norme che nel corso del tempo hanno disciplinato l'ordinamento didattico universitario ed i titoli rilasciabili dalle Università ovvero da altre istituzioni, non può prescindere dall'analisi della disciplina di riforma dell'ordinamento didattico universitario, disciplina che va coordinata con quella che regola i sistemi e i meccanismi di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, alle quali accedono, tra gli altri, anche coloro che si sono formati nell'ambito delle Università*;

La Cassazione nella succitata pronuncia, nel ripercorrere le diverse normative intervenute nel tempo, a disciplinare l'ordinamento didattico universitario, per primo il D.M. n.509/99 che ha previsto il rilascio di titoli di

primo e di secondo livello a) laurea (L) e b) laurea specialistica (LS) e altresì il Diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR) e le caratteristiche della formazione che si consegue con i succitati titoli "Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali" (comma 4); "Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici" (comma 5). ...omissis... " La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea" (comma 2). Successivamente, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (in Gazzetta Uff. 12 novembre 2004 n. 266), che ha modificato l'art. 3 del sopra citato D.M. n.509/99 ha previsto (comma 1) che "Le università rilasciano i seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea magistrale (L.M.)" la quale non è più la laurea specialistica e rilasciano, (comma 2) "altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR)"; e precisa (comma 4) che "il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali", aggiunge che (comma 5) "L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4". omissis "Il corso di laurea magistrale attribuisce (comma 6) l'obiettivo "di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici".

La Cassazione conclude affermando che "il legislatore con le disposizioni di legge che disciplinano l'accesso alla dirigenza, i criteri di selezione dei dirigenti, i meccanismi degli incarichi dirigenziali, ma più in generale i criteri ed i meccanismi di reclutamento, di selezione, di progressione e riqualificazione professionale dei dipendenti pubblici, laddove non ha inteso richiedere in modo espresso un titolo di studi ulteriore e specializzante, ma ha fatto riferimento alla laurea o al diploma di laurea ha inteso richiedere il possesso dell'unica "laurea" oggi riconosciuta in quanto tale che è quella cd. triennale, ossia quella conseguita all'esito di un corso di studi universitari di durata triennale".

Riconosce, pertanto, la laurea triennale quale titolo valido ai fini dell'accesso alla dirigenza pubblica.

Tale orientamento è assolutamente condivisibile e non è in discussione, tuttavia, nel bando in oggetto, l'amministrazione ha escluso le lauree triennali, tenuto conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire esplicitate nel bando, nel paragrafo "Competenze richieste dal ruolo" che richiede una formazione di livello culturale avanzato per l'esercizio di attività professionali di elevata qualificazione in ambiti specifici.

La figura dirigenziale che verrà selezionata, farà parte dell'Area Lavori Pubblici e in considerazione delle attività richieste dall'Ente dovrà avere competenze anche in merito ad opere di elevata complessità, anche in zona sismica.

Come peraltro affermato dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 1622 del 22/03/2012 le Pubbliche amministrazioni hanno il potere di prevedere nel bando di concorso indetto per la copertura di un posto a tempo indeterminato requisiti più restrittivi di quelli previsti dalla legge. "Le selezioni concorsuali

hanno lo scopo di selezionare i candidati che abbiano i requisiti atti a garantire l'esperienza giudicata necessaria per il servizio che sono chiamati a svolgere. A tal fine, alle amministrazioni pubbliche è riconosciuto il potere di richiedere ai partecipanti alle procedure concorsuali requisiti più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purchè però tali ulteriori prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e adeguatezza e siano giustificate dalle particolari esigenze proprie del peculiare oggetto del posto messo a concorso".

L'Amministrazione ha individuato quali titoli di studio idonei alla partecipazione solamente quelli conseguibili a seguito di un corso di laurea specialistico o magistrale, di durata quindi non triennale anche in considerazione dell'ulteriore requisito previsto al punto b) del paragrafo "requisiti di studio e professionali" del bando: il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Il DPR 328/2001, che modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni tra le altre di: architetto e ingegnere, istituisce, due sezioni negli albi professionali, individuando ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo. Negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;

b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea triennale;

Alle due sezioni corrispondono ambiti di attività professionali consentite agli iscritti nei vari settori delle sezioni A e B dell'albo. L'art. 3 del DPR sopra citato, precisa, in linea generale, come ciascun settore corrisponda a circoscritte e individuate attività professionali ed inoltre come il professionista iscritto in un settore, (ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione), non possa esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad altri settori della stessa sezione.

L'amministrazione in relazione alle competenze richieste dal ruolo e alle tipologie di attività e funzioni da svolgere l'Amministrazione ritiene necessario il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione ascrivibile alla sezione A dell'Albo professionale conseguibile solamente con il titolo di laurea specialistica o magistrale.

Nello specifico, per comprendere l'ambito di attività professionale consentito agli iscritti nei vari settori delle sezioni A e B, ad esempio, dell'albo degli Ingegneri, occorre prendere in considerazione soprattutto il disposto dell'art.46 del DPR 5/06/2001 n. 328. Così, per quanto concerne, ad esempio, le competenze degli iscritti alla sezione B, settore civile e ambientale, occorre guardare al contenuto dell'art.46, comma 3, lettera a), DPR citato.

Come si vede, la disposizione di cui all'art.46, comma 3, lett. a), n.1), DPR 328/2001 - per gli Ingegneri civili e ambientali iuniores - ammette l'attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo "di opere edilizie, comprese le opere pubbliche", solo in concorso e collaborazione con l'Ingegnere della sezione A dell'albo, attività quali ad esempio il collaudo statico non rientrano tra le prestazioni che in via generale gli iscritti alla sezione B dell'albo possono effettuare in via autonoma.

Come evidenziato nel Parere n. 704/2018 dal Consiglio nazionale degli ingegneri in risposta ad un quesito posto in merito alle Competenze professionali degli Ingegneri iuniores e alla possibilità di intervento in via autonoma, si afferma che in base al punto n.2) della lettera a) del terzo comma dell'art.46 DPR 328 citato, l'Ingegnere civile e ambientale iunior può svolgere autonomamente unicamente la "progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione" di costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate.

Le "Nuove norme tecniche per le costruzioni" (NTC 2008), divenute obbligatorie dal 1 luglio 2009 (ed attualmente in fase di aggiornamento), per come interpretate dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 febbraio 2009 n.617 ("Istruzioni per l'applicazione delle 'Nuove norme tecniche per le costruzioni' di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008' ") si chiarisce che gli interventi sulle costruzioni esistenti non sono standardizzabili. Sempre nel succitato Parere si afferma che "nella costruzioni in zona sismica il perfezionarsi di questo doppio e necessario requisito (semplicità della costruzione civile e metodologia standardizzata) appare assai poco probabile e questo non può non riflettersi - a livello generale e di principio - sulle competenze professionali legittimate ad intervenire nel settore".

Una conferma di tale interpretazione è data anche dall'intervento del Consiglio di Stato che con la sentenza V Sezione, 25 febbraio 2016 n.776 afferma che le previsioni di cui all'art.46 DPR 328/2001 "non pongono come unico discrimine tra le attività consentite per gli ingegneri iscritti alla sezione A e gli ingegneri iscritti alla sezione B solo l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, ovvero standardizzate, ma anche la possibilità per i secondi di operare solo in concorso e in collaborazione alle attività proprie degli ingegneri per opere edilizie e di progettare autonomamente solo costruzioni civili semplici".

Secondo il Consiglio di Stato, "dal tenore della norma sopra citata si evince con sufficiente chiarezza come per il settore ingegneria civile ed ambientale l'ingegnere iunior può svolgere la prevista attività di collaborazione esclusivamente con riguardo alle opere edilizie (cioè le opere, lavorazioni e interventi che mirano a realizzare, modificare, riparare o demolire, di norma, un edificio, e che, comunque individuate, devono essere finalizzate alla realizzazione dello stesso comprese le opere pubbliche) ed attività autonoma per le costruzioni civili semplici" omissis "la ratio della norma" (l'art.46 DPR 328/2001) "deve infatti individuarsi nell'intento di attribuire all'ingegnere iunior la possibilità di partecipare a progettazioni complesse sotto la direzione ed il controllo di un ingegnere iscritto nella sezione A".

Per quanto riguarda, poi, l'albo degli Architetti, le competenze dell'architetto sono trattate dal primo comma dell'art. 16 del D.P.R.328/01, il quale recita: "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali." Dunque, la nuova disciplina niente ha innovato per quanto attiene le attribuzioni e riserve di competenza esclusiva degli architetti, per i quali espressamente prevede il mantenimento delle competenze già attribuite dalle precedenti disposizioni sia nazionali che europee. Preme rilevare, fin da subito, come detta conferma valga:

· per le competenze storicamente comuni con altre categorie tecniche, tipicamente con gli ingegneri ed i geometri ma oggi anche con le altre figure professionali iscritte allo stesso Ordine;

· per le competenze attribuite in via esclusiva agli architetti e quindi non esercitabili da alcuna altra figura professionale, neppure quando iscritta alla stesso ordine (anche se sull'argomento qualche circoscritta eccezione in realtà si configura).

Le competenze storiche e consolidate dell'architetto sono quelle condivise con gli ingegneri e stabilite dall'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537: "Formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonchè i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative." La nozione di "opere di edilizia civile", nella sua più ampia e consolidata accezione, deve intendersi come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo, per i quali la legge non stabilisca le diverse e specifiche competenze professionali trattate all'art. 51 e da questo riservate agli ingegneri.

Comune competenza con gli ingegneri (e, seppur solo parzialmente, con altre categorie tecniche) sussiste quindi:

1) per le costruzioni civili di qualsiasi tipo e dimensione, sia nel caso delle nuove costruzioni che degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (fatto salvo il caso degli edifici di valori storico artistico, per i quali, la competenza dell'architetto è esclusiva);

2) per le opere di urbanizzazione primaria (quali le opere stradali, gli impianti fognari, la pubblica illuminazione, il verde, ecc) quando strettamente connesse agli edifici e necessarie alla utilizzazione degli stessi ed in quanto tali da ricondursi nell'ampia accezione di "opere civili" di cui si è detto; per le opere di urbanizzazione secondaria, peraltro riconfermata come esclusiva da norme di settore quali quelle in materia di edilizia scolastica; per le opere di impiantistica civile, in quanto facenti parte integrante delle "opere di edilizia civile" espressamente attribuite all'architetto dall'art. 52 del R.D. 2537/25 (fermo restando che esulano dalla competenza del medesimo gli impianti industriali e quelli ad essi assimilabili);

3) per le prestazioni attinenti l'urbanistica e la pianificazione territoriale.

Le competenze attribuite all'architetto iunior sono elencate dalla lettera "a" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, che così recita: "*Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa: a) per il settore "architettura": le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche; la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica*".

•Per quanto attiene le competenze di cui al punto 1° della citata norma, queste "attribuiscono" in primis al tecnico laureato triennale un ruolo di concorso e collaborazione in tutte le fasi del processo edilizio (progetto, direzione lavori, stima, collaudo, ecc.) di competenza propria dell'architetto o dell'ingegnere edile ambientale. Per tale attribuzione non esistono limiti di dimensione o complessità dei progetti ai quali può partecipare l'architetto iunior, ovviamente fermo restando il suo ruolo di supporto e collaborazione senza assunzione diretta delle responsabilità di progettazione o direzione dei lavori.

•Consistenti invece risultano le limitazioni alle competenze attribuite dal punto 2° della citata norma, in quanto esse concernono l'assunzione diretta della responsabilità di progettista e/o direttore di lavori di "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate". La logica della norma è chiara: l'architetto iunior "non" ha le stesse competenze di architetti ed ingegneri edili ambientali, pertanto, quando opera direttamente, soggiace ad importanti limitazioni in relazione alla complessità delle opere che può progettare o dirigere.

Esulano dalle competenze del pianificatore iunior (quando assunte direttamente) e quindi non volte

al concorso ed alla collaborazione con progettisti di rango superiore:

a) qualsiasi tipo di progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione di lavori;

b) qualsiasi operazione di estimo e collaudo;

c) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente, delle città ed in genere qualsiasi forma di progetto attinente l'urbanistica, ivi compresi i piani attuativi di qualsiasi natura ed entità.

Il tecnico laureato triennale svolge pertanto un ruolo di supporto e collaborazione in tutte le fasi del processo edilizio (progetto, direzione lavori, stima, collaudo, ecc.) di competenza propria dell'architetto o dell'ingegnere.

Alla luce, pertanto, delle considerazioni sopra esposte l'Amministrazione, tenendo conto delle opere di elevata complessità sulle quali la figura dirigenziale da selezionare avrà competenza ha previsto i requisiti di studio e professionali indicati nel bando e che qui si intendono richiamati.

Visti altresì il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Guizzardi, Direttore dell'Area Amministrativa.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Amministrativa.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D. Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101 che integra e modifica il D. Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it).

Si provvede alla pubblicazione sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente" dei dati relativi alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) alla luce delle motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di confermare che per l'ammissione alla selezione pubblica, per esami, per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato e a tempo pieno da dirigente tecnico servizio programmazione urbanistica, scolastica e trasporti costituiscono requisiti di studio e professionali quelli espressamente indicati nelle lettere a), b) e c) dell'avviso pubblico approvato con Determinazione dirigenziale dell'Area Amministrativa n.553 del 19/04/2021;
- 2) di precisare che il possesso della laurea di I livello (triennale) non costituisce titolo per l'ammissione alla selezione pubblica in oggetto, poiché l'Amministrazione, tenuto conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire, esplicitate nel bando, nel paragrafo "Competenze richieste dal ruolo" richiede una formazione di livello culturale avanzato per l'esercizio di attività professionali di elevata qualificazione in ambiti specifici. La figura dirigenziale che verrà selezionata, farà parte dell'Area Lavori Pubblici e in considerazione delle attività richieste dall'Ente dovrà avere competenze anche in merito ad opere di elevata complessità, anche in zona sismica;



- 3) di dare atto che rimane confermato il termine perentorio di scadenza entro il quale le domande di partecipazione devono pervenire all'Ente, cioè entro le ore 12.00 del giorno 20/05/2021;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale della Provincia di Modena [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) - La Provincia informazione Concorsi e selezioni nella pagina relativa alla selezione;
- 5) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente  
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)